COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L'EUROPE

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : AMBIENTE

Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (STE n° 104), aperto alla firma a Berna, il 19 settembre 1979.

Entrata in vigore : 1° giugno 1982.

Tale Convenzione tende ad assicurare la conservazione della flora e della fauna selvaggia e dei loro habitat naturali. Particolare attenzione è data dalla Convenzione alle specie (anche migratrici) in pericolo di estinzione e vulnerabili indicate negli allegati.

Le Parti s'impegnano a prendere ogni misura utile per la conservazione della flora e della fauna selvaggia, misure di cui si dovrebbe tenere conto al momento dell'elaborazione della politica nazionale di pianificazione e sviluppo, nonché nella lotta all'inquinamento. Le Parti incoraggiano l'educazione e la diffusione delle informazioni generali sulla necessità di conservare il patrimonio naturale selvatico.

E' istituito un Comitato permanente, costituito dai rappresentanti delle Parti, con il compito principale di controllare che le disposizioni della Convenzione siano adeguate all'evolversi dei bisogni della vita selvaggia. A tale fine il Comitato permanente è in particolare competente a indirizzare raccomandazioni alle Parti ed ad emendare gli allegati alla Convenzione, in cui sono indicate le specie protette.

* * *

Convenzione sulla responsabilità civile dei danni derivanti da attività pericolose per l'ambiente (STE n° 150), aperto alla firma a Lugano, il 21 giugno 1993.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo cinque ratifiche.

Tale Convenzione tende ad assicurare un adeguato risarcimento per i danni causati da attività pericolose per l'ambiente e prevede anche degli strumenti di prevenzione e di ripristino. La Convenzione considera che i problemi di un adeguato risarcimento per emissioni prodotte in un Paese e causanti danni in un altro Paese abbiano carattere internazionale.

La Convenzione definisce innanzitutto il significato di taluni termini tecnici (come « attività pericolosa », « sostanze pericolose », « organismo geneticamente modificato etc.). Il sistema stabilito dalla Convenzione è fondato su una responsabilità oggettiva basandosi sul principio del chi inquina paga ». Sono previste regole specifiche per quel che riguarda la colpa della vittima, il nesso di causalità, la solidarietà nel caso di pluralità di installazioni o di siti e la sicurezza finanziaria obbligatoria per coprire la responsabilità prevista dalla Convenzione.

La Convenzione prevede che le persone interessate hanno diritto all'accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche.

La Convenzione ha stabilità un Comitato permanente, responsabile in particolare dell'interpretazione e la messa in opera della Convenzione. Tale Comitato potrà anche proporre gli emendamenti che riterrà opportuni alla Convenzione.

* * *

Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n° 172), aperto alla firma a Strasburgo, il 4 novembre 1998.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

L'obiettivo della Convenzione è migliorare la protezione ambientale a livello europeo, attraverso la soluzione di ultima istanza, il diritto penale, per scoraggiare ed impedire comportamenti nocivi per l'ambiente. Intende inoltre armonizzare le legislazioni nazionali in materia.

Questo nuovo strumento giuridico obbliga gli Stati Parti Contraenti ad introdurre delle sanzioni specifiche nel loro diritto penale o a modificare le disposizioni esistenti. Penalizza un certo numero di azioni commesse intenzionalmente o per negligenza che provocano o rischiano di provocare danni durevoli per la qualità dell'aria, del suolo, delle acque, oppure danni agli animali o alle piante, o causano la morte o danni gravi alle persone.

Definisce il concetto di responsabilità penale delle persone fisiche o giuridiche, specificando i provvedimenti che devono adottare gli Stati per poter confiscare le attrezzature e i profitti, e per definire i poteri di cui devono disporre le autorità nazionali e prevede la cooperazione internazionale.

Le sanzioni previste devono comprendere pene fino alla reclusione e sanzioni pecuniarie e possono comprendere l'obbligo del ripristino dell'ambiente, che è una disposizione opzionale della Convenzione.

Un'altra disposizione rilevante riguarda la possibilità concessa alle associazioni attive nel campo della tutela ambientale di partecipare in azioni giudiziarie promosse per reati previsti dalla Convenzione.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sul Paesaggio (STE n° 176), aperto alla firma a Florence, il 20 ottobre 2000.

Entrata in vigore : 1° marzo 2004.

La Convenzione incoraggia le autorità pubbliche ad adottare politiche e provvedimenti a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi in Europa. Riguarda tutti i paesaggi, sia quelli eccezionali, che quelli ordinari, e ne riconosce il ruolo rilevante nel determinare la qualità della vita degli abitanti. Il testo prevede un approccio flessibile per i paesaggi le cui caratteristiche particolari richiedono vari tipi di interventi, dall'attenta preservazione mediante la protezione, la gestione e il miglioramento, fino alla loro effettiva creazione.

La Convenzione propone provvedimenti giuridici e finanziari a livello nazionale ed internazionale, volti a creare delle "politiche del paesaggio" e a promuovere le interazioni tra le autorità locali e quelle centrali, nonché una cooperazione transfrontaliera per la tutela dei paesaggi. Indica tutta una serie di soluzioni che possono essere applicate dagli Stati, a seconda dei loro bisogni specifici.

I Comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa controlleranno l'applicazione della convenzione. Il testo prevede inoltre l'assegnazione di un Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, per riconoscere le attività di autorità locali o regionali o di ONG le cui politiche o provvedimenti si siano dimostrati efficaci sul lungo termine nel campo della protezione, della gestione e della pianificazione dei paesaggi.

* * *

Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sul Paesaggio (STCE n° 219), aperto alla ratifica, accettazione o approvazione a Strasburgo, il 1° agosto 2016.

Entrata in vigore : 1° luglio 2021.

L'obiettivo del Protocollo è quello di promuovere la cooperazione europea con Stati non europei che desiderano attuare le disposizioni della Convenzione (STE no. 176), aprendo la Convenzione alla loro adesione.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STCE no. 228), aperto alla firma a Strasburgo, il 3 dicembre 2025.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo 10 ratifiche inclusi almeno 8 Stati membri del Consiglio d'Europa.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, che vuole essere una risposta collettiva alla "triplice crisi planetaria" costituita dal cambiamento climatico, dall'inquinamento e dalla perdita di biodiversità, è uno strumento internazionale giuridicamente vincolante che riguarda specificamente l'aspetto penale dei danni ambientali. Fornisce agli Stati un quadro giuridico solido per combattere i reati gravi contro l'ambiente che talvolta sono rimasti impuniti o sono stati oggetto di procedimenti penali insufficienti.

Riafferma che la distruzione dell'ambiente non è solo un fallimento politico, ma può anche costituire un reato penale e richiedere strumenti giuridici solidi e una cooperazione internazionale. La Convenzione prevede un meccanismo di monitoraggio per garantirne l'effettiva attuazione e la responsabilità.

Il trattato definisce e criminalizza un'ampia gamma di reati contro l'ambiente e consente agli Stati di perseguire gli autori di atti intenzionali che provocano catastrofi ambientali assimilabili a ecocidi.

Le disposizioni relative alla responsabilità delle imprese, alle sanzioni, alla competenza giurisdizionale e alla criminalità organizzata riflettono la natura evolutiva dei reati ambientali e i loro legami con le reti criminali transnazionali.

Fonte Ufficio dei Trattati del Consiglio d'Europa su https://conventions.coe.int